



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8344

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Legittimazione passiva - Esclusiva del Prefetto.

In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso, rilevando soltanto sul piano della rappresentanza processuale la circostanza che l'autorità prefettizia si sia costituita nel giudizio di opposizione mediante funzionari comunali appositamente delegati. (Cass. Civ., sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8344) - [RIV-1306P595] Artt. 202, 204-bis, 205 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 31 dicembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: «La s.n.c. C. propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, emessa a suo carico dal Prefetto di Torino a seguito di verbale di accertamento della Polizia municipale di Collegno per violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Contemporaneamente la medesima società propose opposizione avverso un verbale di accertamento dei vigili urbani di Collegno, con il quale era stata ad essa contestata, per non avere ottemperato all'invito di fornire dati di colui che era alla guida al momento della prima infrazione.

Il Giudice di pace di Torino, riuniti i giudizi conseguenti ai due ricorsi, con sentenza in data 8 aprile 2009 li accolse e annullò entrambi i provvedimenti, condannando la Prefettura di Torino e il Comune di Collegno al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2010, ha respinto l'appello del Comune di Collegno.

Il Tribunale ha confermato il duplice vizio dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, già ravvisato dal primo giudice: l'essere stata essa notificata alla s.n.c. C. presso la sede, anziché presso lo studio del proprio difensore (in via Benolotti, n. 7, a Torino, ove essa aveva eletto domicilio allorché aveva proposto ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del codice della strada); l'essere stato il verbale di contestazione, a base dell'ordinanza prefettizia, formato e notificato attraverso un centro di servizi esterno all'Amministrazione comunale, la s.p.a. M..

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune di Collegno ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 ottobre 2011, sulla base di tre motivi.

La s.n.c. C.l ha resistito con controricorso.

La Prefettura di Torino, con il suo controricorso, ha aderito all'impugnazione del Comune.



- 2 -

Tanto i motivi di appello quanto il ricorso per cassazione si rivolgono contro la statuizione di illegittimità (per vizi propri e derivati) dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione per violazione delle disposizioni sui limiti di velocità.

Occorre premettere che, in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia per violazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il prefetto.

Non ricorrendo, sul punto, alcun giudicato interno, deve essere rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva del Comune nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia (Cass., Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 1502).

Vanno adottate le conseguenti pronunce in punto di legittimazione a proporre le impugnazioni. Letta la memoria del Comune e quella della s.n.c. C..

Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra; che i rilievi critici contenuti nella memoria del ricorrente Comune non colgono nel segno; che, infatti, la circostanza che l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione possa avvalersi anche di funzionari appositamente delegati e che nella specie la Prefettura di Torino si sia costituita in giudizio, dinanzi al giudice di pace, a mezzo dei funzionari comunali delegati, rileva sul piano della rappresentanza processuale, ma non incardina la legittimazione ad impugnare in capo al Comune in luogo del Prefetto;

che la giurisprudenza di questa Corte, nel ribadire il principio richiamato nella relazione ex art. 380-bis c.p.c. (Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4150; Sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29356), ha altra volta precisato che "nell'ipotesi in cui l'impugnazione abbia ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione, la legittimazione passiva è esclusivamente del Prefetto con esclusione della legittimazione passiva del Comune, restando irrilevante la circostanza che il Prefetto si sia avvalso di funzionario o dipendente municipale al fine di costituirsi in giudizio" (Sez. II, 10 novembre 2009, n. 23819);

che si è anche stabilito che in materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell'amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l'autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole (Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4815);

che, pertanto, pronunciando sul ricorso, deve essere cassata senza rinvio la sentenza impugnata, stante l'inammissibilità dell'appello del Comune per difetto di legittimazione;

che, conseguendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello ad un rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione processuale, sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di appello e di ricorso per cassazione. (*Omissis*) **[RIV-1306P595] Artt. 202, 204-bis, 205 cs.**